



Corso abilitante per

# **GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E DELL'IMPRESA**

---

## **L'ESDEBITAZIONE**

## ESDEBITAZIONE

PREVISTA SOLO PER LA PERSONA FISICA CON LO SCOPO DI CONSENTIRE AL DEBITORE, ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL SUO PATRIMONIO, DI LIBERARSI DAI DEBITI CONCORDATI NON SODDISFATTI INTEGRALMENTE NELL'AMBITO DI TALE PROCEDURA (ISTITUTO CHE RICALCA QUELLO PREVISTO DALL'ART. 142 L. F., AVENTE FUNZIONE PREMIALE ATTIVABILE MEDIANTE RICORSO DALLO STESSO DEBITORE).

## CONFRONTO CON L'ISTITUTO PREVISTO DALL'ART. 142 L.F.

- > LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PREVISTE DAL PRIMO COMMA E LE CAUSE D'ESCLUSIONE PREVISTE DAL SECONDO COMMA COINCIDONO IN BUONA PARTE CON QUELLE DELL' ANALOGO ISTITUTO FALLIMENTARE E SI ISPIRANO SOPRATTUTTO AD UN'ESIGENZA DI MERITEVOLEZZA IDONEA A GIUSTIFICARE LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO (CON LA NECESSITA' FRA L'ALTRO DI UNA VERA E PROPRIA COOPERAZIONE DEL DEBITORE AL

REGOLARE ED EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA  
PROCEDURA LIQUIDATORIA) SALVO COMUNQUE  
L'IMPRESINDIBILE PRESUPPOSTO OGGETTIVO  
DELLA SODDISFAZIONE ALMENO PARZIALE DEI  
CREDITORI CONCORSUALI.

- > SONO PREVISTI NEL TERZO COMMA DEBITI INEVITABILMENTE ESCLUSI DALLA LIBERAZIONE A CAUSA DELLA LORO NATURA (IN QUANTO DERIVANTI DA OBBLIGHI DI MANTENIMENTO O ALIMENTARI, DA RISARCIMENTO PER ILLECITO EXTRACONTRATTUALE, DA TITOLI FISCALI ANTERIORI ALL'APERTURA DELLE PROCEDURE MA ACCERTATI SOLO SUCCESSIVAMENTE).

- > LA PREVISIONE DI COMPORTAMENTI PROPOSITIVI A CARICO DEL DEBITORE ESDEBITANDO (SI IMPONE LO SVOLGIMENTO, NEL QUADRIENNIO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE, DI UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA DI REDDITO ADEGUATA RISPETTO ALLE PROPRIE COMPETENZE ED ALLA SITUAZIONE DI MERCATO).

- > IL PROCEDIMENTO CAMERALE DISCIPLINATO DAL QUARTO COMMA – DA ATTIVARE CON RICORSO ENTRO UN ANNO DALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E PREVIA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI CREDITORI NON INTEGRALMENTE SODDISFATTI – SI CONCLUDE CON DECRETO DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (INCASO DI ACCOGLIMENTO, RECLAMABILE DAI CREDITORI AVANTI AL COLLEGIO).



- > VIENE ESPRESSAMENTE PREVISTA LA REVOCABILITA' DEL DECRETO SU ISTANZA DEI CREDITORI (CON POSSIBILE RECLAMO AVANTI AL COLLEGIO).
- > LA NORMA – A DIFFERENZA DELL'ART.143 L.F. – NON PREVEDE INVECE CHE IL DEBITORE POSSA RECLAMARE IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.